



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2561 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Isola, ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Lecce, Via Oberdan,121;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ambito Territoriale Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., Istituto Comprensivo Statale , in persona del legale



RISCONFERMA 13.48  
PER COPIA  
Lecce, 11/11/2015  
L. DIRETTORE

rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via Rubichi, sono legalmente domiciliati;

*per l'annullamento*

del provvedimento del 3.10.2015 prot. n. 4587/C21, conosciuto a seguito di richiesta di accesso agli atti, in data 22.10.2015 dell'Istituto Comprensivo Statale - Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - con il quale è stata disposta l'assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (attualmente 8);

dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto scolastico;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per il riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (ossia per 25 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno; ed altresì per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (ossia per 25 ore settimanali) sia per il

corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

nonché per il riconoscimento del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ed altresì per la condanna del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

nonché, a seguito di motivi aggiunti, depositati in data 12 gennaio 2016, per l'annullamento del Piano educativo individualizzato redatto in forma definitiva in data 12.11.2015 e del quale si è avuto conoscenza in data 17.11.2015 a seguito del deposito di documentazione ad opera dell'Avvocatura nel ricorso n. 2561/2015; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nonchè per il risarcimento dei relativi danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ambito Territoriale Provincia di Lecce, dell'Ufficio Scolastico Regione Puglia e dell'Istituto

Comprensivo Statale

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori avv. S. Isola per i ricorrenti e avv. dello Stato S. Colangelo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che con nota prot. n. 138/C27 del 12 gennaio 2016, l'Istituto Comprensivo ha comunicato ai ricorrenti che il proprio figlio avrebbe fruito di ulteriori 12 ore di sostegno per un totale di n. 25 ore settimanali;

che, a fronte di ciò, nel corso della camera di consiglio del 19 gennaio 2016, il difensore dei ricorrenti, con dichiarazione resa a verbale, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna delle amministrazioni intimare alla rifusione delle spese processuali, richiesta, quest'ultima, al cui accoglimento si è opposta l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

che dagli atti del giudizio non emergono elementi che consentano di ritenere che nella fattispecie si sia effettivamente verificata una causa di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., e cioè che l'operato successivo della pubblica amministrazione risulti integralmente soddisfacente dell'interesse

azionato (cfr., Cons. di Stato, sez. V, 18 luglio 2012, n. 4193);

Ritenuto che la suindicata dichiarazione possa comunque essere apprezzata quale indice della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell'art. 35, primo comma, lett. c), c.p.a., della quale occorre prendere atto;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse, sulla base della soccombenza virtuale, debbano essere poste a carico delle amministrazioni statali intimete, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritto dei disabili gravi all'insegnante di sostegno per un numero di ore pari al rapporto 1/1;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna le amministrazioni statali resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio  
2016 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente, Estensore

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

*Eleonora Di Santo*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 2 MAR. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO  
Avv. Nino C. D. Prati

Ai

cas

ger

Lec

